

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 dicembre 2010

Proroga temporanea dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I del decreto legislativo 194/1995 a conclusione della revisione comunitaria e aventi scadenza entro il 31 maggio 2011. (11A00133)

(GU n.8 del 12-1-2011)

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la direttiva del Consiglio 91/414/CEE del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della suddetta direttiva 91/414/CEE, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE, e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visti i decreti con i quali alcuni prodotti fitosanitari sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti in particolare i decreti che fissano la scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di alcuni prodotti fitosanitari entro il 31 maggio 2011;

Visto altresì il decreto 13 agosto 2008, relativo alla proroga temporanea al 31 dicembre 2010 dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari aventi scadenza compresa tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, concessa in attesa della conclusione della revisione comunitaria delle sostanze attive componenti;

Visti i decreti ministeriali di recepimento delle direttive della Commissione relativi all'iscrizione di sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 a conclusione della loro revisione comunitaria;

Considerato che le suddette direttive di iscrizione e i relativi decreti di recepimento definiscono specifiche modalità e scadenze di attuazione per gli adeguamenti dei prodotti fitosanitari alle condizioni di iscrizione delle sostanze attive componenti, nonché condizioni e decorrenza della revoca dei prodotti per i quali non sono state presentate, secondo le scadenze prefissate, le relative istanze di adeguamento e le documentazioni previste;

Considerato che sono attualmente in corso di emanazione i provvedimenti di ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari conformi alle condizioni di iscrizione in allegato I del decreto legislativo n. 194/95 delle sostanze attive componenti e che si rende necessario assicurare nel contempo la continuità delle relative autorizzazioni al commercio e all'impiego;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 30 giugno 2011 le autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente fissata entro il 31 maggio 2011, contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I del decreto legislativo 194/95 a conclusione dell'iter di revisione comunitaria, per i quali:

si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza alle condizioni di iscrizione delle sostanze attive componenti e di completezza della relativa documentazione di cui all'allegato II del sopra indicato decreto legislativo n. 194/95;

sono state presentate le istanze di adeguamento alle condizioni fissate per l'iscrizione delle sostanze attive componenti in allegato I del decreto legislativo n. 194/95 e per i quali sono tutt'ora in corso le previste verifiche di rispondenza o la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III;

Ritenuto altresì di prorogare analogamente al 30 giugno 2011 le autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente fissata entro il 31 maggio 2011 contenenti sostanze attive revisionate le cui direttive di iscrizione, pubblicate nella Gazzetta della Comunità Europea, non sono ancora entrate in vigore, al fine di poter provvedere alle previste verifiche;

Decreta:

Sono prorogate al 30 giugno 2011 le autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente fissata entro il 31 maggio 2011, contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I del decreto legislativo n. 194/95 a conclusione dell'iter di revisione comunitaria, per i quali:

si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza alle condizioni di iscrizione delle sostanze attive componenti e di completezza della relativa documentazione di cui

all'allegato II del sopra indicato decreto legislativo n. 194/95;

sono state presentate le istanze di adeguamento alle condizioni fissate per l'iscrizione delle sostanze attive componenti in allegato I del decreto legislativo n. 194/95 e per le quali sono tutt'ora in corso le previste verifiche di rispondenza o la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III;

Sono altresì prorogate al 30 giugno 2011 le autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente fissata entro il 31 maggio 2011 contenenti sostanze attive revisionate le cui direttive di iscrizione, pubblicate nella Gazzetta della Comunità Europea, non sono ancora entrate in vigore, fatti comunque salvi gli adempimenti previsti dai relativi decreti di recepimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 31 dicembre 2010

Il direttore generale: Borrello